

Parchi Val di Cornia S.p.A.

Piombino

CAPITOLATO SPECIALE

Per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di apparecchiature per il controllo della durata della sosta (PARCOMETRI) nelle aree di sosta a pagamento del Parco della Sterpaia e del Golfo di Baratti - Comune di Piombino

INDICE

PARTE I

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

- Art. 1** - Oggetto dell'appalto
- Art. 2** - Luogo di esecuzione dell'appalto: aree di sosta a pagamento
- Art. 3** - Durata dell'appalto
- Art. 4** - Periodi di apertura, orari e tariffe
- Art. 5** - Caratteristiche tecniche dei parcometri
- Art. 6** - Descrizione dei servizi

PARTE II

CONDIZIONI GENERALI E RAPPORTO CONTRATTUALE

- Art. 7** - Subappalto
- Art. 8** - Personale - Tutela sanitaria e previdenziale
- Art. 9** - Obblighi assicurativi
- Art. 10** - Deposito cauzionale definitivo
- Art. 11** - Spese
- Art. 12** - Fatturazione e pagamenti
- Art. 13** - Revisione dei prezzi

PARTE III

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 14** - Procedura di controllo in fase di esecuzione
- Art. 15** - Contestazioni e penali
- Art. 16** - Sospensione dei servizi
- Art. 17** - Risoluzione del contratto
- Art. 18** - Cessione del credito
- Art. 19** - Cessione del contratto

PARTE IV

NORME FINALI

- Art. 20** - Foro competente
- Art. 21** - Rinvio
- Art. 22** - Allegati

PARTE I
Oggetto e caratteristiche dell'appalto

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione di dispositivi di controllo della durata delle sosta (parcometri).

Si intende ricompresa nell'appalto anche la fornitura ed installazione della segnaletica verticale e orizzontale nelle aree di sosta a pagamento e nelle aree ad esse immediatamente adiacenti riguardanti il presente appalto, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e del Regolamento delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) e successivi atti modificativi o integrativi.

Parcometri e segnaletica dovranno avere caratteristiche tecniche conformi alle vigenti disposizioni e laddove richiesto da disposizioni regolamentari comunali o da norme di legge, l'impresa dovrà provvedere all'adeguamento a sua cura e spese.

Nello specifico, il servizio comprende:

- l'installazione di almeno 92 parcometri nuovi per la riscossione automatizzata della tariffa, secondo quanto individuato nella tabella allegata **sotto la lettera a)**;
- la produzione ed installazione di tutte le opere di segnaletica orizzontale e verticale (sia stradale che informativa in merito agli orari di apertura a pagamento, tariffe e al regolamento vigente all'interno dell'area di sosta) per l'ordinata fruizione dei parcheggi, conformi alle disposizioni del Regolamento delle Aree Naturali Protette Di Interesse Locale (ANPIL) approvato dal Comune di Piombino con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 dell'11.03.2002 e ss.mm.ii. e del Codice della Strada, ove richiesto;
- la continua manutenzione dei parcometri e delle attrezzature installate per assicurarne il perfetto funzionamento nel periodo di attivazione del servizio;
- la raccolta della valuta nei parcometri;
- progettazione, fornitura ed installazione, senza alcun onere a carico della stazione appaltante ivi comprese le spese per i collegamenti, di un servizio di centralizzazione e trasmissione telematica dei dati inerenti i singoli parcometri, come meglio specificato al sottoriportato art. 5.

Art. 2 Luogo di esecuzione dell'appalto: aree di sosta a pagamento

La Parchi Val di Cornia S.p.A. ha in affidamento dal Comune di Piombino il servizio di gestione delle aree di sosta ubicate nel Parco della Sterpaia e nel Golfo di Baratti, come da convenzione rep. 6244 stipulata con il Comune stesso in data 08/01/2016. Il calendario di apertura stagionale al

pubblico del servizio e le relative tariffe potranno variare di anno in anno e saranno comunicate annualmente con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di inizio per permettere l'adeguamento della segnaletica verticale e del software parcometri.

In queste aree di sosta, n. 13 nel Parco della Sterpaia (con circa 4.089 stalli per auto e 298 stalli per camper) e n. 6 nel Golfo di Baratti (con circa 889 stalli per auto e 94 stalli per camper), puntualmente identificate **nell'allegato sotto la lettera a)**, si intende attivare la riscossione automatizzata della sosta tramite parcometri per conto del Comune di Piombino.

Nei parcheggi è consentita la sosta, senza pagamento della tariffa, da parte dei residenti nei Comuni della Val di Cornia (Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto) muniti di apposito titolo per l'esenzione rilasciato dalla Società Parchi per conto del Comune di Piombino.

Art. 3 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto, esclusa l'opzione di rinnovo, decorre dalla stipula del contratto o dalla data di inizio delle prestazioni nelle more della formalizzazione, indicata in apposito verbale firmato dalle parti, fino al 31 dicembre 2020.

All'interno di ciascuna annualità le prestazioni a servizio dell'apertura al pubblico delle aree di sosta a pagamento decorrono dal week-end pasquale fino al 30 settembre, nel rispetto del calendario definito con delibera di Giunta del Comune di Piombino.

La Società si riserva di rinnovare il suddetto servizio fino ad un massimo di mesi 36 qualora ne ravvisasse l'opportunità e ciò fosse consentito dal rapporto contrattuale della Società Parchi con il Comune di Piombino per la gestione delle aree di sosta.

L'Impresa prende atto che, relativamente all'anno 2016, l'installazione dovrà essere conclusa ed il servizio al pubblico, come definito all'art. 1 del presente capitolato, dovrà essere garantito entro e non oltre 40 giorni dalla consegna tramite apposito verbale del servizio stesso o termine inferiore qualora offerto nel progetto tecnico presentato dall'impresa aggiudicataria.

Negli anni successivi, il servizio dovrà essere garantito nel rispetto del calendario di apertura approvato annualmente dal Comune di Piombino.

Art. 4 Periodi di apertura, orari e tariffe

Il sistema delle tariffe differenziate per parcheggio, per utenza (auto/camper), per giorni feriali e festivi e tempo di permanenza, periodi di apertura ed orari dei parcheggi sono definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Piombino (LI).

I suddetti dati sono necessari per consentire la programmazione dei parcometri e la produzione della segnaletica.

Art. 5 Caratteristiche tecniche dei parcometri

Il controllo della durata della sosta avviene mediante parcometri elettronici dotati di un sistema di alimentazione atto a garantirne il regolare e continuo funzionamento.

I parcometri devono essere tutti nuovi, dello stesso modello e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a. Conformità alla normativa UNI EN 12414 (compatibilità elettromagnetica);
- b. Essere conformi alle norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee (ISO 9001-2000);
- c. Conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 476/92 per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica;
- d. Avere l'omologazione ministeriale e presentare le caratteristiche richieste dal nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992) e dal relativo regolamento di attuazione (D.p.r. n. 495 del 16.12.1992) nei testi attualmente vigenti;
- e. Struttura in acciaio ad alta resistenza;
- f. Chiusura con chiavi di sicurezza;
- g. Display a cristalli liquidi, alfanumerico, illuminato automaticamente, con indicazioni guida per l'utente almeno in italiano, inglese, tedesco e francese;
- h. Pannello con istruzioni visive di funzionamento;
- i. Cappello con indicazione segnaletica "P";
- j. Accettazione del pagamento mediante moneta con sola esclusione dei tagli da 0,01 e 0,02;
- k. Accettazione del pagamento mediante tessere/chip magnetiche prepagate, tramite bancomat e carte di credito;
- l. Ingresso monete, tessere/chip con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo eliminazione corpi estranei;
- m. Selettore di monete per un minimo di 6 monete;
- n. Rotolo di carta termica per ca. 4000 biglietti a stampa rapida;
- o. Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni, etc...;
- p. Alimentazione ad energia solare con pannello e con batteria tampone;

- q. Pulsanti tipo anti-vandalismo;
- r. Cassaforte monete inaccessibile all'operatore, blindata nella struttura e non asportabile;
- s. Resistenza alle temperature esterne a norme CEI -20/+50;
- t. Protezione dagli agenti atmosferici, dalla salsedine e dalla polvere;
- u. Predisposizione dei parcometri per la centralizzazione dei dati tecnici, contabili e statistici mediante tecnologia che consenta la trasmissione in tempo reale dei dati ad una centrale di controllo dislocata presso la Parchi Val di Cornia S.p.A.. Il suddetto servizio dovrà avvenire senza alcun onere a carico della stazione appaltante, ivi comprese le spese per i collegamenti, e consentire la disaggregazione dei dati per parcheggio e per tipo di utente (auto/camper).

Art. 6 Descrizione dei servizi

Di seguito viene fornita la descrizione dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.

A) Installazione dei parcometri e della segnaletica

L'impresa, nel rispetto dell'Allegato sotto la lettera a), dovrà installare parcometri conformi alle specifiche tecniche e prestazionali specificate nel precedente articolo e nel progetto tecnico presentato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere fornite ed installate a cura e spese dell'impresa compresi tutti gli eventuali lavori stradali necessari per l'installazione/l'aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Regolamento delle ANPIL del Comune di Piombino e successivi atti modificativi o integrativi e del Codice Stradale vigente. In particolare per la segnaletica verticale dovranno essere presentati i certificati di conformità previsti. Dovrà essere installata, oltre alla segnaletica stradale, anche tutta la cartellonistica di "Indicazione turistica e territoriale", "Commerciale", "informativa", ecc. occorrente a:

- Configurare il Parcheggio;
- Indicare periodi a pagamento e le relative tariffe;
- Indicare la presenza nel parcheggio di parcometri con modalità di pagamento tramite bancomat/carta di credito;
- Indicare testualmente i Divieti e le sanzioni secondo Regolamento ANPIL e successivi atti modificativi o integrativi e Ordinanza Circolazione veicolare;
- Indicare la logistica dei posti sosta secondo i tipi di mezzi ammessi;
- Indicare il Raggiungimento di ogni Parcheggio (dalla strada Base Geodetica fino a Ingresso Parcheggio);
- indicare i Servizi del parcheggio;
- indicare i Servizi Parco, pineta e spiaggia secondo la zona di parcheggio;

- Indicare l'Inizio area A.N.P.I.L. con relative prescrizioni per la circolazione;
- Indicare i Divieti e prescrizioni secondo Regolamento ANPIL e successivi atti modificativi o integrativi per i posti camper (sia in ingresso che su ogni posto camper);
- Indicare Segnaposto per ogni posto Camper;
- Indicare Segnaposto per ogni posto disabili;
- Indicare Segnaposto per ogni posto ciclomotore.

L'impresa dovrà, ove necessario, fornire ed installare la segnaletica prevista dal Codice della Strada in vigore per i posti riservati ai disabili.

Dovranno essere predisposti, a cura e spese dell'impresa, sistemi per l'identificazione degli stalli auto nei parcheggi privi di segnaletica orizzontale (o di altri sistemi d'identificazione dello stallo) al fine di ottimizzarne l'utilizzo ed evitare intasamenti.

Il piano della segnaletica verticale, con l'indicazione del numero minimo dei cartelli da fornire ed installare, è contenuto nell'allegato b) al presente capitolato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere rimosse a cura e spese dell'impresa entro la scadenza del contratto o in caso di risoluzione dello stesso, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere in merito.

L'impresa dovrà, ove necessario, fornire ed installare adeguata segnaletica verticale ben visibile all'utenza, all'ingresso di ogni parcheggio, recante informazioni sugli orari di apertura a pagamento e sul regolamento vigente all'interno dell'area di sosta.

L'impresa dovrà garantire che su ogni parcometro siano esposte le tariffe, il calendario della sosta a tariffa, le modalità per l'acquisto delle tessere pre-pagate/chip card e le modalità previste per le varie agevolazioni, il nominativo dell'impresa, della Società Parchi e del Comune di Piombino. Il tutto dovrà anche essere scritto in lingua Inglese e Tedesca.

L'impresa dovrà altresì provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per la Società Parchi, all'adeguamento della segnaletica che si rendesse necessario a seguito di lavori di risistemazione delle aree a parcheggio, nel termine massimo di 7 gg dalla comunicazione delle variazioni.

B) Versamento degli introiti

Entro 10 (dieci) giorni dal termine del mese precedente, l'impresa verserà alla Parchi S.p.A., tramite bonifico, gli introiti derivanti dai parcometri, risultanti dai dati forniti dal sistema di centralizzazione convalidati dal rendiconto cartaceo (strisciate) emesso dal parcometro. Le suddette strisciate dovranno essere materialmente consegnate, in occasione di ogni scassetamento, alla società Parchi.

La Società Parchi potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli per accertare la veridicità delle attestazioni di pagamento.

Entro 10 (dieci) giorni dal termine del mese precedente, l'impresa dovrà altresì versare, tramite bonifico, gli introiti derivanti dalla vendita delle tessere magnetiche/chip card al netto dell'eventuale aggio qualora riconosciuto dalla Società Parchi agli esercizi commerciali.

La Parchi S.p.A. provvederà a versare le suddette somme al Comune di Piombino titolare dei corrispettivi in oggetto.

C) Raccolta monete dai parcometri, distribuzione di tessere/chip e di moneta

L'impresa dovrà effettuare la raccolta della valuta con una frequenza variabile in funzione dell'intensità dell'utilizzo dell'apparecchiatura e della stagione. L'impresa individuerà le apparecchiature che registrano maggiori incassi per le quali procederà ad una raccolta più frequente della valuta al fine di minimizzare i rischi da furto e relativi atti vandalici. Nei giorni di maggiore affluenza provvederà ad effettuare raccolte giornaliere.

Tuttavia nei mesi di giugno, luglio, agosto e metà settembre l'impresa ha l'obbligo di provvedere alla raccolta valuta ogni sabato, ogni domenica e ogni festivo infrasettimanale, sempre individuando le apparecchiature che registrano maggiori incassi.

Sulla base di quanto sopra stabilito, l'Impresa dovrà presentare alla Società un programma mensile dei passaggi per la raccolta valuta per le diverse apparecchiature. La Società avrà la facoltà di richiedere integrazioni qualora ritenga che il programma non garantisca il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dei rischi sopra enunciato.

L'impresa dovrà altresì garantire la distribuzione capillare delle tessere magnetiche/chip card su tutta l'area interessata, con personale proprio, alla Società Parchi e agli esercizi commerciali disponibili presenti in prossimità dei parcheggi. Eventuali aggi a favore degli esercizi commerciali dovranno essere concordati con la Società Parchi.

D) Furti

La Società Parchi è sollevata da ogni responsabilità per furti degli incassi e per danni provocati da terzi alle apparecchiature installate.

In caso di furto degli incassi, l'Impresa risponderà del danno per mancati introiti alla Società Parchi ed al Comune di Piombino rifondendo gli importi sottratti quantificandoli con riferimento ai dati disponibili nel sistema di centralizzazione o, in caso di assenza di detti dati, all'entrata storica accertata negli anni precedenti per la gestione dello stesso servizio.

E) Manutenzione

Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione alle apparecchiature ed alla segnaletica fornite nell'ambito delle prestazioni del presente capitolato, con tempestiva assistenza, a cura e spese dell'impresa, per tutta la durata del servizio.

A tale scopo l'impresa è tenuta a garantire, durante i periodi di gestione dei parcheggi, personale qualificato per la manutenzione delle apparecchiature in grado d'intervenire immediatamente su malfunzionamenti o disservizi. Alla segnalazione si provvederà mediante comunicazione telefonica confermata a mezzo fax o mail. L'Impresa dovrà intervenire al massimo entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione ovvero, se inferiori, entro i tempi di intervento indicati nel progetto tecnico presentato dall'impresa aggiudicataria.

Dovrà essere predisposta, a cura e spese dell'impresa, l'immediata sostituzione delle apparecchiature e della segnaletica danneggiate ad opera di terzi.

Dovranno essere mantenute sempre ben esposte e leggibili (anche in lingua inglese e tedesca) le disposizioni in ordine ad orari e tariffe dei parcheggi e adeguate ogni qual volta ne venga disposta la modifica da parte della Società Parchi.

Dovrà essere effettuata periodica manutenzione dei sistemi per l'identificazione degli stalli auto nei parcheggi privi di segnaletica orizzontale, affinché siano sempre visibili agli utenti.

Dovrà provvedersi, nel termine massimo di 7 (sette) giorni, alla modifica o sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale qualora intervenissero variazioni di legge, di regolamento, tariffarie o, qualora si rendessero necessarie, a seguito di lavori di adeguamento delle aree di sosta.

Qualora i suddetti interventi fossero richiesti in urgenza, l'impresa dovrà provvedervi, anche con modalità temporanee, al fine di garantire da subito il corretto svolgimento del servizio nei confronti dell'utenza, entro il termine di 48 ore dalla richiesta.

PARTE II

Condizioni generali e rapporto contrattuale

Art. 7 Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente intenda riservarsi di effettuare il servizio in subappalto, dovrà inderogabilmente indicarlo in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto.

Si precisa che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni possono essere oggetto di subappalto, previa autorizzazione, nel limite del 30% dell'importo del contratto.

Si precisa che la Stazione Appaltante non corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle relative fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso corrisposte al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, secondo quanto previsto dal citato art. 118.

Art. 8 Personale - Tutela sanitaria e previdenziale

L'appaltatore:

- a. è obbligato ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione;
- b. è obbligato a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c. è tenuto al puntuale adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Art. 9 Obblighi assicurativi ed obblighi previsti dalla L.R.T. n. 38 del 2007

L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio.

L'appaltatore si obbliga, a sua cura e spese, a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento, presso primaria compagnia assicurativa, idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione) per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 (cinquecento) per ogni persona e di € 500.000,00 (cinquecento) per danni a cose;
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione) per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 (cinquecento) per ogni persona e di € 500.000,00 (cinquecento) per danni a cose.

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto della Parchi, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila) per ogni persona e ad € 500.000,00 (cinquecentomila) per danni a cose.

L'impresa è tenuta ad informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

La Società Parchi, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, indirà una riunione di coordinamento con l'Impresa al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi e a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Art. 10 Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità, le clausole e gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita e trasmessa alla Parchi Val di Cornia S.p.A. prima della stipula del contratto.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e relativi allegati ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Parchi Val di Cornia S.p.A ha diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa da sostenere per la gestione del servizio in caso di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà reintegrare la garanzia nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Lo svincolo di tale cauzione avverrà proporzionalmente con l'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

Art. 11 Spese

Tutte le spese del contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'aggiudicatario che accetta di sostenerle.

Art. 12 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato in tre rate, dietro presentazione di regolari fatture calcolate sulla base dell'offerta presentata ed accettata, con le seguenti scadenze annuali:

- 1/a rata al 31 maggio;
- 2/a rata al 31 luglio;
- 3/a rata al 30 settembre.

La Parchi Val di Cornia S.p.A. procede alla liquidazione dei corrispettivi in subordine all'accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 307 del d.p.r. 207/2010, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno liquidate, sulla base di contabilizzazione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa emissione del SAS (Stato Avanzamento Servizio) da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto e del successivo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento.

La Società Parchi si riserva di estendere il pagamento delle fatture a sessanta giorni dal loro ricevimento qualora si presentassero ritardi nel trasferimento da parte del Comune di Piombino delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del servizio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'aggiudicatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dalla Società Parchi avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'aggiudicatario stesso.

Allo scopo, l'aggiudicatario comunica per scritto alla Società Parchi gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 13 Revisione dei prezzi

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per l'intera durata dell'appalto.

PARTE III Esecuzione del contratto

Art. 14 Procedure di controllo in fase di esecuzione

Durante tutta la durata del contratto, la Società Parchi ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza dovere alcun preavviso all'appaltatore, anche avvalendosi dell'opera di

funzionari e consulenti, anche esterni alla propria struttura, azioni di verifica e controllo finalizzate a:

- a) controllare la corretta esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'aggiudicataria;
- b) verificare efficienza ed efficacia;
- c) valutare i risultati complessivi;
- d) accertare l'applicazione da parte dei dipendenti dell'Impresa aggiudicataria delle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza, fermo restando la responsabilità dell'Impresa aggiudicataria stessa in merito all'osservanza delle medesime.

Art. 15 Contestazioni e penali

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, il servizio non venga realizzato secondo quanto previsto nel presente capitolato, in particolare per quanto attiene la conformità delle attività e la continuità del servizio, il Direttore dell'esecuzione contesterà per iscritto gli eventuali inadempimenti contrattuali all'appaltatore il quale, entro 5 giorni, dovrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Società Parchi ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione di penalità pecuniarie, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.p.r. 207/2010, in misura giornaliera, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni manchevolezza accertata.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le inadempienze sanzionabili:

- Il ritardo nell'esecuzione delle operazioni di ripristino e sostituzione delle apparecchiature da calcolare rispetto ai tempi di intervento indicati nel progetto tecnico presentato dall'impresa aggiudicataria;
- Il ritardo nell'esecuzione delle operazioni di ripristino della segnaletica danneggiata, da calcolare rispetto ai tempi di intervento indicati nel progetto tecnico presentato dall'impresa aggiudicataria;
- Il ritardo di oltre 24 ore solari nella distribuzione di tessere/chip card a deconto, da calcolare rispetto all'avvenuta richiesta di fornitura, comunicata via fax o posta elettronica;
- Il ritardo di oltre 24 ore solari nell'adeguamento della segnaletica informativa;
- L'esecuzione del servizio di raccolta valuta in modo difforme da quanto stabilito all'art. 6 punto C) e da quanto stabilito nel progetto tecnico presentato dall'impresa aggiudicataria;
- la mancata installazione e funzionamento dei parcometri e/o della segnaletica nei termini stabiliti dall'art.3 del presente capitolato.

L'ammontare delle penalità eventualmente comminate sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le prestazioni indispensabili per il regolare svolgimento del servizio resi necessarie per inadempienza dello stesso.

Qualora il cattivo funzionamento dei parcometri, dovesse causare danni alla Società Parchi per mancati introiti, l'impresa risponderà del danno con riferimento ai dati disponibili nel sistema di centralizzazione o, in caso di assenza di detti dati, all'entrata storica accertata negli anni precedenti per la gestione dello stesso servizio.

Art. 16 Sospensione dei servizi

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Parchi Val di Cornia S.p.A.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Parchi Val di Cornia S.p.A. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 17 Risoluzione del contratto

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore consentirà alla Società Parchi di risolvere il contratto.

Inoltre, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- impostazione sulle apparecchiature di tariffe e di orari difforni da quelle convenute;
- mancato versamento degli introiti alla Società Parchi entro i termini di pagamento previsti dal contratto;
- mancato reintegro degli introiti sottratti per furto;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle previste nel capitolato;

- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- interruzione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi affidati;
- sottoposizione dell'appaltatore alle procedure derivanti da insolvenza;
- grave e/o reiterata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali;
- subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto;
- perdita dei requisiti di ordine generale;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;
- cessione del credito non conforme alle modalità previste al successivo art. 18.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto della Parchi Val di Cornia S.p.A. di affidare a terzi i servizi in danno dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione la Parchi Val di Cornia S.p.A. procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto, la Parchi Val di Cornia S.p.A. potrà scorrere progressivamente la graduatoria formatasi in sede di gara.

La Parchi Val di Cornia S.p.A. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 18 Cessione del credito

La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata alla Parchi, e qualora la stessa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro il termine di cui all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 19 Cessione del contratto

E' assolutamente vietata la cessione, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del d.lgs. 163/2006, sotto forma di tutto o di parte del contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del medesimo decreto, sotto pena di rescissione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni

altra azione che la Parchi Val di Cornia S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

PARTE IV ***Norme finali***

Art. 20 Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto è stabilita tra le parti la competenza del foro di Livorno con rinuncia di qualsiasi altro.

In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 21 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio alla vigente normativa in materia e alle norme del codice civile, nonché ai regolamenti in materia del Comune di Piombino.

Art. 22 Allegati

Sono allegati al presente Capitolato, quali parte integrante e sostanziale:

- Allegato a): "Tabella riepilogativa delle aree di sosta e dei parcometri";
- Allegato b) : "Piano della segnaletica verticale aree di sosta Sterpaia e Baratti".